

TRIBUNALE DI MANTOVA

SEZ. LAVORO

RICORSO ex art. 414 c.p.c.

Per i Sigg.ri

ANICITO GRAZIELLA, nata a Paternò (CT) il 5.05.1978 ed ivi residente in via Salerno n. 21 (c.f. NCTGZL78E45G371R),

BELLINI CINZIA, nata a Viadana (MN) il 8.11.1968 e residente in Commessaggio (MN), Str. Tessagli n. 2 (c.f. BLLCNZ68S48L826L),

BELUFFI LAURA, nata ad Asola (MN) il 14.05.1983 ed ivi residente in Adda n. 58 (c.f. BLFLRA83E54A470B),

BIGLIONE GIUDITTA, nata a Mantova il 25.04.1969 ed ivi residente in viale Risorgimento n. 63 (c.f. BGLGTT69D65E897S),

BROCCAIOLI NICLA, nata Rodigo (MN) il 29.08.1961 e residente in Mantova, via Carducci n. 43 (c.f. BRCNCL61M69H481G),

CACCIAPUOTI ANGELINA, nata a Napoli il 28.08.1973 e residente in San Marcellino (CE), via Nicca n. 3 (c.f. CCCNLN73M68F839X),

CERCHIARI FEDERICA, nata a Quistello (MN) il 20.07.1976 e residente in Mantova, via Pasubio n. 29 (c.f. CRCFRC76L60H143Q),

CORDIOLI MARCO, nato a Bussolengo (VR) il 14.10.1981 e residente in Valeggio sul Mincio (VR), via Vittorio Emanuele II n. 25 (c.f. CRDMRC81R14B296P),

CURCIO MAURA FRANCESCA, nata a Cosenza il 28.04.1979, residente in Marmirolo (MN), Str. Valeggio n. 6/A (c.f. CRCMFR79D68D086Y),

DI CARLO ALFINA, nata a Biancavilla (CT) il 12.01.1970, ed ivi residente in via Cortile Corsaro n. 17 (c.f. DCRLFN70A32A841B),

GIOVANNINI PAOLO, nato a Suzzara (MN) il 15.08.1963, residente in Mantova, via Gandolfo n. 19/a (c.f. GVNPLA63M15L020K),

GRANDI KETTY, nata a Mantova il 8.01.1969 e residente in Curtatone (MN), via Montale n. 2 (c.f. GRNKTY69A48E897P),

LEOTTA MARGHERITA, nata a Catania il 7.03.1981 e residente in Mantova, via Cocastelli n. 10 (c.f. LTTMGH81C47C351B),

MARTINO DONATELLA, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 25.04.1975 e residente in Mantova, viale Fiume n. 29 (c.f.



MRTDTL75D65H926O),

PANTIGLIONI CRISTINA, nata a Borgoforte (MN) il 18.04.1967 e residente in Borgo Virgilio (MN), via San Cataldo n. 1 (c.f. PNTCST67D58B011P),

RESTANI DARIA, nata a Mantova il 12.01.1968 ed ivi residente in via Gobetti n. 8 (c.f. RSTDRA68A52E897E),

SALETTI GERARDO, nato a Verona il 7.08.1981 ed ivi residente in via Salieri n. 69 (c.f. SLTGRD81M07L781P),

SANTACHIARA ELENA, nata a Mantova il 8.07.1967 ed ivi residente in via Sacchi n. 35 (c.f. SNTLNE67L48E897Q),

TOSETTI ANNA, nata a Mantova il 7.07.1961 e residente in Porto Mantovano (MN), via Firenze n. 2 (c.f. TSTNNA61L47E897N),

TELLINI GIULIA, nata a Mantova il 7.01.1978 e residente in Sermide (MN), via De Nicola n. 71 (c.f. TLLGLI78A47E897N),

ed ai fini della presente procedura domiciliati in Mantova, via Montanara e Curtatone, 99, presso lo studio dell'Avv. Arturo Strullato, (c.f. STRRTR68T23E897A), che li assiste come da procura rilasciata ai sensi dell'Art. 83 Co.3 c.p.c. e allegata al presente atto (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax n. 0376.289646 o alla p.e.c. arturo.strullato@mantova.pecavvocati.it)

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (da ora MIUR), (c.f. 97429780584), in persona del Ministro *pro tempore in carica*, con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, via S. Caterina n. 6

nonché contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO, (c.f. 97254200153), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, via S. Caterina n. 6

nonché contro

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MANTOVA, (c.f. 80019600206), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con



domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, via S. Caterina n. 6

Oggetto: riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera e della graduatoria per la mobilità

Premesso che

1. I ricorrenti sono tutti docenti di ruolo a tempo indeterminato ed attualmente svolgono la propria attività nelle seguenti scuole (*doc. 1*):

Anicito Graziella presso l'I.C. di Volta Mantovana,
Bellini Cinzia presso l'I. Superiore "Fermi" di Mantova,
Beluffi Laura presso l'I.C. di Ceresara,
Biglione Giuditta presso l'I. Tecnico Economico "Manzoni" di Suzzara,
Broccaioli Nicla presso l'I.C. di Castellucchio,
Cacciapuoti Angelina presso l'I.C. di San Giorgio,
Cerchiari Federica presso l'I. Superiore "Strozzi" di Gonzaga,
Cordioli Marco presso l'I. Superiore "Sanfelice" di Viadana,
Curcio Maura Francesca presso il Liceo Artistico "Dal Prato" di Guidizzolo,
Di Carlo Alfina presso l'I.C. di Porto Mantovano,
Giovannini Paolo presso l'I. Superiore "Bonomi Mazzolari" di Mantova,
Grandi Ketty presso l'I. Superiore "Isabella d'Este" di Mantova,
Leotta Margherita presso l'I.C. Mantova 3 di Mantova,
Martino Donatella presso l'I. Superiore "Bonomi Mazzolari" di Mantova,
Pantiglioni Cristina presso l'I. Superiore "Fermi" di Mantova,
Restani Daria presso l'I. Tecnico Economico "Mantegna" di Mantova,
Saletti Gerardo presso il Liceo Classico e Linguistico "Virgilio" di Mantova,
Santachiara Elena presso l'I.C. di Bagnolo San Vito,
Tosetti Anna presso l'I. Tecnico Economico "Mantegna" di Mantova,
Tellini Giulia presso l'I.C. di Porto Mantovano;

2. prima dell'immissione in ruolo tutti i ricorrenti hanno prestato l'attività lavorativa presso istituti c.d. "paritari" (*doc. 2*) e nello specifico:

Anicito Graziella dal 2000 al 2014 presso la scuola "Il Paradiso dei Bimbi" di Paternò, come docente nella scuola dell'infanzia,
Bellini Cinzia dal 2000 al 2014 presso l'I. "Contardo Ferrini" di Mantova, come docente di lingua inglese, francese e tedesco,
Beluffi Laura dal 2004 al 2014 presso la scuola materna "S. Pio X" di Acquanegra sul Chiese, come docente nella scuola dell'infanzia,
Biglione Giuditta dal 2002 al 2006 presso l'I. "Contardo Ferrini" di Mantova,



come docente di matematica e matematica applicata,
 Broccaioli Nicla dal 2000 al 2014 presso l'I. "Contardo Ferrini" di Mantova,
 come docente di lettere, italiano storia e geografia,
 Cacciapuoti Angelina dal 2005 al 2011 presso la scuola "Giardino d'Infanzia" di
 Casapasenna, come docente nella scuola dell'infanzia,
 Cerchiari Federica dal 2009 al 2013 presso l'I. "Contardo Ferrini" di Mantova,
 come di docente lettere, italiano storia e geografia,
 Cordioli Marco dal 2007 al 2015 dapprima presso l'I. Sorelle della Misericordia
 "Mondin" di Verona poi presso l'I. Figlie del Sacro Cuore di Gesù di Verona,
 come docente di italiano storia e geografia,
 Curcio Maura Francesca dal 2007 al 2014 presso l'I. Figlie del Sacro Cuore di
 Gesù di Verona, come docente di matematica e fisica,
 Di Carlo Alfina dal 2007 al 2015 dapprima presso la scuola "Ideal" di Paternò
 poi presso la scuola "l'Accademia dei bimbi" di Paternò, come docente nella
 scuola primaria,
 Giovannini Paolo dal 1999 al 2008 presso l'I. "Contardo Ferrini" di Mantova,
 come docente di chimica e fisica,
 Grandi Ketty dal 1996 al 2011 presso l'I. "Contardo Ferrini" di Mantova, come
 docente di tedesco e inglese,
 Leotta Margherita dal 2009 al 2014 presso l'I. Tecnico "S. Antonio" di Adrano,
 come docente di lettere,
 Martino Donatella dal 2007 al 2015 presso l'I. "Contardo Ferrini" di Mantova,
 come docente di matematica e fisica,
 Pantiglioni Cristina dal 2000 al 2014 presso l'I. "Contardo Ferrini" di Mantova,
 come docente di matematica, chimica, fisica e scienze,
 Restani Daria dal 2000 al 2014 presso l'I. "Contardo Ferrini" di Mantova, come
 docente di trattamento testi, economia aziendale e diritto,
 Saletti Gerardo dal 2006 al 2015 presso l'I. Figlie del Sacro Cuore di Gesù di
 Verona, come docente di matematica e fisica,
 Santachiara Elena dal 2001 al 2008 presso l'I. "Contardo Ferrini" di Mantova,
 come docente di italiano storia e geografia,
 Tosetti Anna dal 1992 al 2015 presso l'I. "Contardo Ferrini" di Mantova, come
 docente di discipline giuridiche ed economiche,
 Tellini Giulia dal 2005 al 2015 presso l'I. "Contardo Ferrini" di Mantova, come
 docente di lettere, latino e greco;

3. tutti i ricorrenti hanno presentato formale diffida (all'istituto in cui
 oggi prestano servizio, al MIUR e Ufficio territoriale di Mantova) per
 il riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera e della
 mobilità, del periodo di servizio prestato presso le scuole paritarie di



cui al punto precedente (cfr doc. 1);

4. ad oggi nessuno dei ricorrenti ha ricevuto riscontro da parte dei convenuti;

5. in relazione agli anni prestati antecedentemente l'immissione in ruolo i ricorrenti avrebbero avuto diritto al riconoscimento anche dei seguenti punteggi ai fini della graduatoria per la mobilità, calcolati secondo le indicazioni delle Tabelle di valutazione dei titoli allegate al CCNI per la mobilità del personale docente siglato l'8.04.2016:

Anicito Graziella n. 15,
Bellini Cinzia n. 42,
Beluffi Laura n. 30,
Biglione Giuditta n. 15,
Broccaioli Nicla n. 39,
Cacciapuoti Angelina n. 21,
Cerchiari Federica n. 18,
Cordioli Marco n. 24,
Curcio Maura Francesca n. 21,
Di Carlo Alfina n. 21,
Giovannini Paolo n. 18,
Grandi Ketty n. 30,
Leotta Margherita n. 12,
Martino Donatella n. 24,
Pantiglioni Cristina n. 27,
Restani Daria n. 42,
Saletti Gerardo n. 30,
Santachiara Elena n. 21,
Tosetti Anna n. 45,
Tellini Giulia n. 30.

6. il personale della scuola (docente, educativo ed ATA) ha la possibilità di partecipare ogni anno alle procedure di **“mobilità”**. Le domande vengono di solito presentate tra febbraio e marzo. Se la domanda viene accolta si ottiene una nuova sede/ambito di titolarità nella stessa o in altra provincia. Due gli istituti possibili per la mobilità: trasferimenti territoriali e passaggi di ruolo/cattedra/profilo (se in possesso dei requisiti richiesti).

Attualmente è in corso il confronto con il MIUR per la stipula del contratto integrativo.



7. in genere, le regole per la mobilità vengono definite tra il MIUR e i sindacati verso la fine dell'anno scolastico ed è prevista per la primavera del 2017 la mobilità per il 2017/2018 (lo scorso anno le domande andavano presentate tra il giorno 11 aprile e 30 maggio 2016 mentre negli anni scolastici precedenti tra febbraio ed aprile di ciascun anno, *doc. 3 e doc. 4*);

8. la formazione delle graduatorie per la mobilità avviene attraverso il riconoscimento di un punteggio (3 punti) per ogni anno di servizio prestato secondo quanto previsto dal CCNI del 08.04.2016 (*cfr doc. 3*, si veda la Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente); tuttavia le *“note comuni”* riportate in calce alla tabella del CCNI hanno disposto che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*;

9. ai ricorrenti, inoltre, al momento dell'immissione in ruolo, non è stato riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio prestato nelle scuole paritarie.

* * * *

Tutto ciò premesso ed esposto i ricorrenti ritengono illegittimo il mancato riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo prestato presso istituti c.d. paritari; è evidente infatti che lo svolgimento da parte dei medesimi di eseguire la propria attività di docenti nell'ambito di istituti paritari non deve essere motivo di penalizzazione rispetto ai colleghi.

Prima dell'avvento della L. 62/00 la materia della ricostruzione di carriera era disciplinata dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 il quale prevede: *“1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. 2.*



Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiari. 3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali ...".

Ai fini dell'ottenimento della ricostruzione di carriera il servizio prestato antecedentemente all'immissione in ruolo in scuole statali avrebbe dovuto essere svolto soltanto presso istituti parificati (intendendosi con tale indicazione soltanto quegli istituti che rispettavano i requisiti di legge).

Tuttavia la problematica sottesa alla parificazione è stata superata con l'introduzione della L. n. 62/00 (*"norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"*).

Il nuovo disposto legislativo ha dapprima evidenziato che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali, dalle scuole paritarie private e dagli enti locali e che l'offerta formativa degli istituti paritari deve essere omogenea agli statali; successivamente ha precisato che *"si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6"*.

Pertanto, **proprio la Legge n. 62/00**, che ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute (ed in particolare le scuole paritarie private e gli enti locali) nel sistema nazionale dell'istruzione



con possibilità di rilasciare titoli aventi lo stesso valore di quelli delle scuole statali, nonché di svolgere gli esami di stato, **conferma l'esistenza di un principio generale di equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello delle scuole pubbliche.**

Ai fini dell'ottenimento dell'effettiva parità degli istituti scolastici privati la Circolare Ministeriale n. 163 del 2000 ha preteso che il personale docente sia munito di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione e che vi sia la dichiarazione che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore.

Ad ulteriore suffragio dell'equiparazione, già evidente con la L. n. 62/00, si sottolinea l'importanza dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/01 (convertito in L. n. 333/01) ed il parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 del 4.10.2010, intervenuto per dirimere la questione.

Più nello specifico l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/01, convertito il L. n. 333/01 ha stabilito che *"i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*.

La Ragioneria Generale dello Stato, con parere n. 0069864 del 4.10.2010, ha valutato che **l'entrata in vigore della L. n. 62/00** mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali, per poter conseguire o mantenere il diritto al riconoscimento della parità, e ai docenti, per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, **nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle istituzioni non statali paritarie** che pertanto, continuano ad essere valutabili ai fini giuridici ed economici nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. n. 297/94.

Merita poi una particolare menzione il servizio prestato dai docenti (come alcuni dei ricorrenti) presso le scuole primarie che presentavano il doppio status di scuole parificate e paritarie.

Secondo l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (con note n.



5336 del 5.05.2010 e n. 5586 del 30.03.2011) l'istituto della parificazione per le scuole elementari (poi primarie) non è stato abrogato dalla L. 62/00; il riconoscimento della parità non ha comportato l'automatica eliminazione delle scuole parificate, avendo le scuole primarie mantenuto lo status di scuole parificate indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità essendo la stessa collegata ad una convenzione con l'amministrazione scolastica con durata pluriennale. Pertanto avendo fino al 31.08.2008 le scuole primarie con convenzione di parifica mantenuto anche la qualifica di scuole parificate, nei confronti del personale docente di ruolo nelle scuole statali che prima dell'immissione in ruolo abbia svolto servizi in scuole parificate, devono trovare applicazione tutte le norme vigenti in materia di riconoscimento dei servizi pregressi e quindi anche quello presso le scuole parificate.

Si rimanda in proposito al CCNL integrativo per l'a.s. 2013/2014 (inserito anche per gli a.s. seguenti compreso quello per l'a.s. 2016/2017) ove è previsto che sia fatto salvo *“il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali”*.

Alla luce di una disciplina che, a parere di chi scrive, non lascia spazio a dubbi interpretativi, si è accostata anche la successiva giurisprudenza amministrativa (quando ancora aveva in capo la valutazione di tali materie) che ha chiarito che *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorsa di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa”* (Consiglio di Stato sent. n. 1102/02).

Di pari tenore anche tutta la giurisprudenza del lavoro che ha statuito l'equiparazione del trattamento pre-ruolo dei docenti presso le scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera rispetto alle scuole statali.

Tra i primi a pronunciarsi il Tribunale di Rimini che con sentenza del 4.03.2014 (*doc. 5*) ha sottolineato *“... va rimarcato come proprio la Legge*



10/03/2000 n. 62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 - che com’è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest’ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l’entrata in vigore della Legge n. 62/2000 “mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire o mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nella abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolta da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che , pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del D.Lgs. 16/04/1994, n. 297”.

Alla luce delle deduzioni formulate il Tribunale di Rimini ha così statuito:

“1. disapplicato incidentalmente ogni atto amministrativo nella parte contrastante ed accertato e dichiarato, per le causali esposte in narrativa, il diritto della ricorrente ... al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici e di carriera, secondo le modalità previste dalla legge (art. 485, D.Lgs. 297/94) dei servizi pre-ruolo prestati presso la scuola primaria ... condanna le amministrazioni pubbliche convenute, ..., alla ricostruzione della carriera della ricorrente con riconoscimento della pregressa anzianità di servizio



prestata nella scuola primaria ... ai fini giuridici, previdenziali, ed economici ed anche sul piano retributivo nei termini dinanzi accertati...”.

Più recentemente la giurisprudenza ha riaffrontato il tema del riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nelle c.d. scuole paritarie: il Tribunale di Caltagirone (*ord. del 11.07.2016*), Tribunale di Milano (*ord. del 20.07.2016*), Tribunale di Napoli (*ord. del 6.09.2016*) e da ultimo **Tribunale di Mantova** (*ord. del 16.11.2016*).

Accanto alle considerazioni già formulate dal Tribunale di Rimini, il Giudice del Lavoro di Caltagirone (*ord. del 11.07.2016*) ha esteso ad argomentazioni ulteriori il proprio convincimento.

In quel caso la ricorrente ha richiamato le previsioni di cui all'art. 107 della L. 107/15 relativo al piano straordinario delle immissioni in ruolo così come integrato dall'intervenuto CCNI per la mobilità del personale docente del 8.04.2016; quest'ultimo all'art. 6 (fase B) ha previsto che gli assunti entro l'a.s. 14/15 potevano proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, da stilare secondo la graduatoria formata attraverso la tabella di valutazione dei titoli (con assegnazione di n. 3 punti per il servizio pre-ruolo).

La ricorrente nel caso specifico aveva richiamato inoltre la discrepanza rispetto alle disposizioni legislative delle “note comuni” riportare accanto alla tabella del CCNI per il personale docente a.s. 2016/17 (con le quali si è disposto che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*, a fronte delle quali si è trovata a perdere parte del punteggio maturato nel servizio pre-ruolo).

In relazione a tale contrastante disposizione il Tribunale di Caltagirone ha sottolineato l'illegittimità della previsioni del CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio svolto negli istituti paritari.

Il Giudice siciliano, aderendo pienamente alle prospettazioni di cui in ricorso, ha, difatti, preso le mosse dalla L.62/00, istitutiva della parità scolastica, e relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M.



267/07; D.M. 83/08), per poi richiamare il successivo art.2 comma 2 del D.L. 255/01, specificamente dettato per una pari valutazione del servizio d'insegnamento negli istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, e, quindi, ha risolto anche il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 alle sole scuole "pareggiate" e "parificate" ("agli effetti della carriera"), chiarendo che tale previsione legislativa va senz'altro aggiornata alla luce delle novità normative in materia di parità scolastica e rilevando come al riguardo esiste, peraltro, un'espressa disposizione, l'art.1 bis D.L. 250/05, ov'è precisato che: *"Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie"*.

Peraltro ha evidenziato che diversamente opinando si perverrebbe ad un'interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Il Tribunale di Milano (*ord. del 20.07.2016*) dopo aver richiamato le posizioni delle parti costituite ha integralmente aderito i contenuti già espressi dal Tribunale di Caltagirone.

Meritano invece un puntuale rimando le recenti considerazioni del Tribunale di Napoli (*ord. del 6.09.2016*) per il quale la disposizione del CCNI che esclude il riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio prestato nelle scuole paritarie, contrasta con le disposizioni di legge.

Testualmente si è affermato *"... ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 cpv ("Nelle materia relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norma di legge") e comma 3 quinquies ("Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di*



competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”) del D.Lgs. 165/01, detta disposizione di cui alle “Note Comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017 nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” deve essere disapplicata, con affermazione del diritto dell’odierno ricorrente ... al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità dell’a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall’a.s. 2001/02 dall’a.s. 2007/08 ed alla valutazione nella suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con condanna dell’amministrazione scolastica al relativo inserimento di punti 21 nella citata graduatoria per la mobilità ...”.

Da ultima merita di essere richiamata una recentissima pronuncia del Tribunale di Mantova (ord. del 16.11.2016) nella quale sono state richiamate tutte le statuizioni che anche la scrivente difesa ha sin qui riportato e con la quale il Giudice:

- ha disapplicato la disposizione delle “note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui prevede la non valutabilità del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie,
- ha ordinato all'amministrazione convenuta di valutare ai fini della graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 il servizio di insegnamento svolto dal ricorrente presso l'istituto scolastico paritario, nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, con l'attribuzione, nella predetta graduatoria per la mobilità del punteggio rivendicato ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità e all'ordine di preferenza territoriale espresso (che in quel caso era stato espressamente richiesto dal docente).

*

Alla luce delle pronunce riportate, la scrivente difesa ritiene illegittimo, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 convertito in L. n. 333/01 in coordinato disposto con l'art. 1 della L. 62/00, il mancato riconoscimento ai ricorrenti, ai fini giuridici ed economici in



relazione alla ricostruzione di carriera di tutto il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, così come descritto al cap. 2 delle premesse.

Dovranno allora trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. n. 370/70 così come convertito nella L. n. 576/70 e all'art. 485 del D.Lgs. n. 297/94 già delineate in narrativa relative alla quantificazione degli scatti utili alla ricostruzione di carriera.

In via correlata a ciò si chiede anche la condanna delle amministrazioni convenute, oltre che al riconoscimento del punteggio già dedotto in premessa ai fini della domanda di mobilità anche delle eventuali differenze retributive e contributive scaturenti dal riconoscimento del servizio svolto nella scuola paritaria.

* * * *

Ciò premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c.

CHIEDONO

che il Sig. Giudice designato presso il Tribunale di Mantova, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- previa disapplicazione di ogni atto amministrativo e/o di contrattazione collettiva nella parte contrastante, accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici e di carriera, secondo le modalità previste dalla legge dei servizi pre-ruolo prestati presso le scuole paritarie specificate in premessa e per l'effetto:
- dichiarare e condannare le amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, a riconoscere ai ricorrenti ai fini giuridici economici e di carriera i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze retributive dovute in relazione alla ricostruzione di carriera, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo



effettivo;

- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, ai fini della graduatoria per la mobilità a.s. 2017/18, il servizio di insegnamento svolto dai ricorrenti presso gli istituti paritari indicati in premessa nella stessa misura con cui viene valutato il servizio statale;

- compensi professionali integralmente rifusi oltre a spese generali, iva e cpa, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono in copia i seguenti documenti (si precisa che stante le dimensioni massime consentite per il deposito telematico, i documenti saranno depositati con separate buste telematiche):

1. Diffide inviate al MIUR;
2. Certificati di servizio rilasciati dalle scuole paritarie;
3. CCNI a.s. 2016/17 e Tabella integrativa;
4. Tabella delle O.M. degli anni precedenti;
5. Trib. Rimini del 4.03.2014, Trib. Caltagirone del 11.07.2016, Trib. Milano del 20.07.2016, Trib. Napoli del 6.09.2016, Trib. Mantova del 16.11.2016.

Solo se contestati servizi prestati ed il riconoscimento della qualifica di scuola paritaria, e senza inversione dell'onere probatorio, si chiede venga ammessa la prova per interpello dei legali rappresentanti degli istituti di cui al capitolo 2 delle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, premessa la formula di rito "Vero che".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L. 30.05.2002, n. 115, così come modificato dal D.L. 6.07.2011 n. 98, convertito nella L. 111/11, si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminato sarà pertanto versato un contributo unificato pari ad € 259,00.

Mantova, 15 dicembre 2016

Avv. Arturo Strullato

